



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 246 del 16 gennaio 2025

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

MITRANO, DELLA CASA e CREA

***CELEBRAZIONI PER L'OTTOCENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE
DI SAN FRANCESCO D'ASSISI***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: V – IV – I – IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



Proposta di legge regionale concernente:

“Celebrazioni per l’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi”

Di iniziativa del consigliere: COSMO MITRANO

Firmato digitalmente da:
Cosmo Mitrano
Data: 15/01/2026 14:41:44

Firmato digitalmente da:
Roberta Della Casa
Data: 15/01/2026 14:55:16

Firmato digitalmente da: Mario
Luciano Crea
Data: 15/01/2026 15:33:46

RELAZIONE

Nel 2026 ricorre l'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d'Assisi, figura di straordinario rilievo spirituale, culturale e storico, il cui messaggio di pace, fraternità, rispetto del creato e dialogo universale continua a rappresentare un patrimonio condiviso ben oltre l'ambito religioso.

Il territorio della Regione Lazio è profondamente legato alla presenza francescana, con numerosi luoghi di rilevanza storica, artistica e spirituale che costituiscono un elemento identitario e un volano di sviluppo culturale e turistico.

La presente proposta di legge intende promuovere e sostenere iniziative culturali, educative e commemorative, valorizzando il patrimonio materiale e immateriale connesso alla figura di San Francesco e favorendo la partecipazione delle comunità locali, degli enti ecclesiastici e delle istituzioni culturali.

Nel dettaglio, l'articolato della proposta di legge prevede:

L'articolo 1 -. definisce l'oggetto e le finalità della legge, individuando nella celebrazione dell'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d'Assisi (avvenuta il 3 ottobre 1226) l'occasione per valorizzarne il messaggio universale e il patrimonio storico, culturale e spirituale presente nel territorio regionale.

La disposizione è formulata in termini generali e inclusivi, coerenti con i principi costituzionali, qualificando l'intervento regionale come iniziativa di promozione culturale e non confessionale.

L'articolo 2 - elenca in modo non esaustivo le tipologie di iniziative che la Regione può sostenere per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

La previsione ricomprende attività culturali, educative, di valorizzazione dei beni e dei cammini, nonché iniziative editoriali e di promozione turistica sostenibile, garantendo un approccio integrato che unisce cultura, formazione e sviluppo territoriale.

L'articolo 3 - individua i soggetti con cui la Regione può collaborare per l'attuazione delle iniziative previste dalla legge.

La disposizione valorizza il principio di sussidiarietà e cooperazione istituzionale, favorendo il coinvolgimento di enti locali, istituzioni culturali e universitarie, nonché di enti ecclesiastici e associazioni, nel rispetto delle competenze regionali.

L'articolo 4 - demanda alla Giunta regionale l'approvazione di un programma triennale delle iniziative celebrative, definendone tempi, modalità attuative e criteri di selezione dei progetti.

La previsione consente una programmazione organica e flessibile degli interventi, assicurando coerenza, trasparenza e coordinamento con le politiche regionali già in essere.

L'articolo 5 - contiene le disposizioni finanziarie per l'attuazione di quanto previsto nella presente proposta di legge. La presente proposta di legge prevede uno stanziamento complessivo pari a euro 600.000,00, mediante: l'istituzione, nel Programma 02 "attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" missione 05, "tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" titolo 1, della istituenda voce di spesa denominata "celebrazioni per l'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d'Assisi" alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 600.000,00 per ciascuna annualità 2026-2028 si provvede mediante la

corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

Tale stanziamento è destinato al finanziamento delle iniziative culturali, educative e di valorizzazione del patrimonio storico e territoriale connesse alle celebrazioni dell’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi.

Le risorse sono finalizzate, in particolare, al sostegno di progetti promossi da enti locali, istituzioni culturali, università, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e associazioni senza scopo di lucro, nonché alla realizzazione di eventi, attività formative, iniziative editoriali e azioni di promozione dei cammini e dei luoghi francescani presenti nel territorio regionale.

Lo stanziamento consente l’attuazione del programma triennale di cui all’articolo 4, assicurando un utilizzo mirato e coerente delle risorse, senza determinare nuovi o maggiori oneri strutturali a carico del bilancio regionale.

L’articolo 6 - reca l’entrata in vigore della legge.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Lazio promuove e sostiene iniziative volte a celebrare l'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia, al fine di valorizzarne il messaggio universale e il patrimonio storico, culturale e spirituale presente sul territorio regionale, connessa a tale figura.

Art. 2
(Iniziative ammissibili)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione può sostenere:
- a) eventi culturali, convegni, mostre e manifestazioni artistiche;
 - b) progetti educativi e formativi rivolti alle scuole e alle università;
 - c) interventi di valorizzazione dei cammini, dei luoghi e dei beni culturali legati alla tradizione francescana;
 - d) attività editoriali e multimediali di divulgazione storica e culturale;
 - e) iniziative di promozione turistica sostenibile e religiosa.

Art. 3
(Soggetti attuatori)

1. Le iniziative di cui alla presente legge possono essere realizzate in collaborazione con:

- a) enti locali;
- b) enti ecclesiastici e ordini religiosi;
- c) istituzioni culturali e universitarie;
- d) associazioni e fondazioni operanti nei settori culturale e sociale.

Art. 4

(Programma delle celebrazioni)

1. La Giunta regionale approva, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma triennale delle iniziative celebrative. Il programma individua le modalità di attuazione, i criteri di selezione dei progetti e le forme di sostegno finanziario.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante l'istituzione, nel Programma 02 *“attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”* missione 05, *“tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”* titolo 1, della istituenda voce di spesa denominata *“celebrazioni per l'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d'Assisi”* alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 600.000,00 per ciascuna annualità 2026-2028 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 *“Altri fondi”* della missione 20 *“Fondi e accantonamenti”*, titolo 1.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.